



1

*Consiglio Regionale della Puglia*

1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

**DECISIONE N. 5 DEL 17.12.1990**

**DISEGNO DI LEGGE: "ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE  
DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ANNO FINANZIARIO 1991 E  
NORME DI CONTROLLO DELLA SPESA"**

**Relatore: Dott. Tonio TONDO**



# Consiglio Regionale della Puglia

1a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

D.D.L.: "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 1991 e norme di controllo della spesa"

## R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il mio compito è solo quello di presentare la puntuale ricostruzione del dibattito in Commissione con il voto finale che ha registrato quattro si e quattro no al D.D.L. sull'esercizio provvisorio. Mi riservo di riprendere la parola durante l'esame del provvedimento per esprimere la mia posizione.

L'assessore al Bilancio, prof. Nicola Di Cagno, ha illustrato il D.D.L. giustificando il ricorso all'esercizio provvisorio con la necessità di mettere ordine in una situazione finanziaria ancora incerta e confusa -il D.D.L.- ha detto l'Assessore al Bilancio, non è un espediente o una manovra tattica di rinvio ma la condizione per procedere ad una ricognizione rigorosa della gestione del bilancio '90. Entro il 28 febbraio '91, inoltre, tutti i centri di spesa istituzionali o esterni dovranno esporre in modo dettagliato tutti gli impegni finanziari assunti. Queste informazioni dovrebbero consentire di definire il bilancio di previsione, entro il 30 aprile, in modo trasparente e completo.

./.



## Consiglio Regionale della Puglia

1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Di Cagno ha fatto riferimento ai risultati ottenuti negli scorsi esercizi e ha rilevato la scarsa efficacia delle leggi sul controllo della spesa (la legge n.10 del 1989 e la legge n.11 del 1990).

Borgia e De Lucia hanno sottolineato le loro riserve sul provvedimento. Borgia ha rilevato che il D.d.L. non risponde ad una esigenza di chiarezza e ha criticato la Giunta per aver presentato una proposta ripetitiva del passato con l'unica novità di un'indicazione sulla necessità di un controllo sui centri di spesa. Ha poi aggiunto che sono tutt'ora in atto situazioni che incrementano gli impegni finanziari. Borgia ha concluso sollecitando l'assessore Di Cagno a presentare un rendiconto sugli effetti dei provvedimenti legislativi negli ultimi due anni.

De Lucia, in particolare, ha contestato l'art.5 ritenendolo pleonastico. Ha poi chiesto alla Giunta come mai si pensa di passare all'esame del disegno di legge senza aver risposto alle osservazioni del Governo centrale al bilancio di previsione 1990.

Angiuli e Colangelo hanno giudicato l'esercizio provvisorio uno strumento necessario ma ininfluenza se non viene accompagnato da una manovra complessiva di risanamento. Colangelo ha rilevato lo stretto raccordo tra questione finanziaria e questione istituzionale.

Angiuli ha lamentato la limitatezza dello strumento proposto che -ha aggiunto- punta solo all'obiettivo di mettere sotto controllo la gestione di cassa mentre ci sarebbe bisogno di un più vasto disegno per bloccare i punti di maggiore stress del bilancio. Ha poi contestato

./.



## Consiglio Regionale della Puglia

1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

il mancato rispetto delle leggi 10 e 11 che già si ponevano l'obiettivo di frenare la spesa regionale. In passato, ha osservato, la Regione si era dotata di alcuni strumenti di controllo. Si tratta di metterli in atto.

Copertino ha difeso il provvedimento della Giunta che si inserisce sulla linea di risanamento già avviata nella passata legislatura. Ha quindi auspicato una manovra finanziaria equilibrata che non penalizzi i settori produttivi.

Stano, infine, ha espresso il suo dissenso sul D.D.L. che introduce alcuni punti da chiarire. In particolare, ha sottolineato la necessità di non bloccare la spesa in settori particolarmente sensibili come il turismo che ha bisogno di un sostegno di iniziative promozionali proprio nella stagione interessata all'esercizio provvisorio.

Alla fine degli interventi è stata rilevata l'influenza dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio del '90 che condiziona necessariamente l'esercizio provvisorio. Lo stesso Assessore ha riconosciuto in base ad un primo accertamento, la minore consistenza degli avanzi di amministrazione rispetto a quelli presunti.

A conclusione del dibattito si è proceduto alla votazione che -come si diceva- ha registrato la non approvazione del provvedimento.

(TONIO TONDO)

*Tonio Tondo*



# Consiglio Regionale della Puglia

1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

## I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

### Decisione n.5 del 17.12.1990

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 17 dicembre 1990 il seguente atto assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 12.12.1990.

- D.d.L. "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 1991 e norme di controllo della spesa"

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione non approva l'atto di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Tondo, Balducci, Copertino, Ferlicchia.

contrario: Borgia, Colangelo, De Lucia, Stano

di astensione:

*BA...*  
Toni Tondo

4. La I Commissione ha designato relatore in Aula il Consigliere: TONDO



# Consiglio Regionale della Puglia

1a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

## DISEGNO DI LEGGE: "ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ANNO FINANZIARIO 1991 E NORME DI CONTROLLO DELLA SPESA"

### Art. 1

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e comunque non oltre il 30 aprile 1991 è autorizzato, a termini del 4° comma dell'art.50 della legge regionale di contabilità n.17 /1977, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1991 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1990, come approvati con la legge regionale 17 aprile 1990, n.10 e successive modificazioni e variazioni.

### Art. 2

1. In applicazione del 3° comma dell'art.50 della legge regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni, sono sospese tutte le procedure amministrative relative a nuovi impegni di spesa e, comunque, all'assunzione di nuove obbligazioni per spese correnti operative, sia ricorrenti sia a carattere pluriennale, nonchè per spese classificate in conto capitale o di investimento delle leggi che le hanno autorizzate.

2. La sospensione ha carattere temporaneo e va attuata dai singoli centri di spesa e dalla Ragioneria della Regione dal 1° gennaio 1991 sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 1991.



## Consiglio Regionale della Puglia

1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

3. La sospensione di cui al presente articolo non si applica alle procedure di impegno di spese finanziate integralmente con fondi spettanti alla Regione per l'anno 1991 con vincolo di destinazione, entro l'ammontare assegnato ed accertato per l'anno 1990 e nel limite necessario a fronteggiare gli oneri di funzionamento dei servizi assicurati dai fondi medesimi.

### Art. 3

1. Al fine della preparazione del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1990 ai sensi dell'art.89 della legge regionale n.17/1977, tutti i centri regionali di spesa, nonchè gli enti strumentali della Regione, i consorzi, gli organismi e gli istituti che fruiscono di contributi annuali di gestione, debbono far pervenire alla ragioneria della Regione entro e non oltre il 28 febbraio 1991, tutti i dati di impegni di spesa con i relativi atti autorizzativi dai quali sia comunque derivata una obbligazione a carico del bilancio regionale, che non abbiano ottenuto a termini dell'art.63 della suddetta legge regionale la prenotazione di impegno della ragioneria della Regione e per i quali, in ogni caso, non abbiano avuto luogo al 31 dicembre 1990 sia la fase della liquidazione che quella del pagamento.

2. Le obbligazioni e gli impegni di spesa comunque assunti a carico del bilancio regionale e non comunicati alla Ragioneria entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo comportano l'obbligo di denuncia di cui all'art.87 della L.R. 17/1977, nonchè l'applicazione delle altre disposizioni di cui al Titolo IX della stessa legge.



# Consiglio Regionale della Puglia

1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

## Art. 4

1. Il rendiconto generale dell'esercizio 1990, secondo le disposizioni dell'art.73 della legge regionale n.17/1977, deve accogliere le risultanze della rilevazione compiuta a termini del precedente articolo, limitatamente alle obbligazioni riconosciute giuridicamente imputabili alla Regione e così definite in apposito elenco allegato allo stesso rendiconto (conto finanziario).

2. La Giunta regionale, nella presentazione al Consiglio del rendiconto generale, deve formulare, con il relativo disegno di legge di approvazione, la proposta di ripiano del disavanzo eventualmente risultante dal rendiconto medesimo anche per effetto della dichiarazione di insussistenza di residui attivi per i quali non sia stato formalmente e definitivamente accertato il titolo di credito al 31 dicembre 1990.

## Art. 5

1. All'articolo 60 (Impegni di spesa) della legge regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti 9° e 10° comma:

" Ogni e qualsiasi impegno di spesa comunque e in qualunque forma assunto a carico del bilancio regionale ha valore ed efficacia di obbligazione della Regione solo e soltanto se l'atto relativo ha ottenuto la preventiva prenotazione dell'impegno da parte della Ragione - ria della Regione.

La mancata stretta osservanza del disposto del precedente comma dà luogo alle responsabilità stabilite al titolo IX della presente legge".





94

## Consiglio Regionale della Puglia

1a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

2. All'articolo 72 (Rendiconto generale della Regione) della legge regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni, è aggiunto, dopo il 4° comma, il seguente comma 4° bis:

" Al rendiconto generale (conto del patrimonio) è allegato l'elenco dei residui passivi dichiarati perenti e come tali ancora esistenti alla chiusura dell'esercizio, raggruppati per capitolo con la relativa indicazione del bilancio di provenienza".

### Art. 6

1. E' abrogato il 2° comma dell'art.5 della legge regionale 30 maggio 1977, n.17 recante norme sulla contabilità regionale.